

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ASSEGNO ORDINARIO
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)
SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI E SETTORE TURISMO**

Tra

la Società CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL, con sede in VIA PITTONI 10 - 31015 CONEGLIANO (TV), C.F./P.Iva 00291370260 - mail amministrazione@aliprandicarburanti.com, pec aliprandicarburanti@pec.it, in persona del proprio legale rappresentante Sig.ra LAURA VAZZOLER,

e

le OO.SS.

Filcams CGIL Nazionale in persona di

Emanuele Ferretti

Fisascat CISL Nazionale in persona di

Mirko Ceotto

Uiltucs UIL Nazionale in persona di

Stefano Franzoni

Unascom Confcommercio Nazionale in persona di

Ministero del Lavoro in persona di

VISTI

- l'art. 29 del D.Lgs. 148/2015;
- la Circolare Inps n. 201 del 16 dicembre 2015;
- il Messaggio Inps n. 7637 del 28 dicembre 2015;
- il Decreto Interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016;
- il Decreto Interministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016;
- la Circolare Inps n. 176 del 9 settembre 2016;
- la Circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

PREMESSO CHE:

- a) l'azienda CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL svolge attività di Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati;
- b) l'azienda applica il CCNL COMMERCIO TERZIARIO - Confcommercio ed è strutturata su n. 2 unità operative, situate in:
 - VIA PITTONI 10 - 31015 CONEGLIANO (TV);
 - VIALE EUROPA 1 - 33077 SACILE (PN);
- c) l'azienda ha attualmente un totale di n. **9 dipendenti** di cui:
 - **n. 7 dipendenti** (n. 5 impiegati, n. 2 impiegati part-time) nelle sede operativa di Conegliano (TV);
 - **n. 2 dipendenti** (n. 2 operai) nella sede operativa di Sacile (PN);



- d) l'azienda **è iscritta** all'associazione datoriale Confcommercio
- e) l'azienda **è aderente** all'Ente Bilaterale Provinciale;
- f) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS) (accertato pregiudizio), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;
- g) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) si è, pertanto, provveduto a predisporre un programma di sospensione/riduzione dalla prestazione di lavoro con inizio a partire **dal 16/03/2020**;
- 2) in tali periodi la prestazione lavorativa dei dipendenti indicati è sospesa nei confronti dell'azienda ed i lavoratori sono consapevoli che percepiranno dalla stessa e/o dall'Inps quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge;
- 3) i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sono motivati da esigenze tecnico produttive aziendali;
- 4) l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso al FIS - assegno ordinario, sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- 5) l'azienda comunica la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per un periodo **decorrente dal 16/03/2020** e con termine entro il limite massimo previsto dalla normativa, **per una durata massima di 9 settimane e con un monte ore totale di riduzione dell'attività pari a circa 3.060 ore**;
- 6) nel periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali viene prevista la rotazione del personale, per le mansioni compatibili con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
- 7) l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni che hanno generato la richiesta, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione;
- 8) la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro si articolerà come segue:

VEDI ALLEGATO



- 9) il trattamento di integrazione salariale a carico dell'Inps **sarà anticipato dal datore di lavoro** unitamente alle spettanze retributive mensili, alle normali scadenze; l'azienda si attiverà per espletare tutte le procedure amministrative pertinenti;
- 10) gli istituti retributivi diretti ed indiretti tutti per le quote a carico del datore di lavoro matureranno in proporzione alle ore lavorate, ad eccezione del TFR che maturerà per intero;
- 11) in caso di eventuali criticità che dovessero intervenire nel corso dell'applicazione del presente accordo, le parti si incontreranno tempestivamente; il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo.
- 12) le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma l'Azienda s'impegna a consentire anche successivamente al termine dell'emergenza COVID-19, che le OO.SS firmatarie abbiano la facoltà di effettuare un'assemblea con i lavoratori, anche solo di presentazione laddove non sia presente nessuna organizzazione sindacale. Il datore di lavoro s'impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale.
- 13) l'azienda è consapevole delle conseguenze di dichiarazioni mendaci.

Le parti si danno atto di aver esperito, quanto previsto dall' Art. 14 del D.Lgs 148/2015 per il ricorso all'intervento del COGO/FIS - Fondo Integrazione Salariale e di aver raggiunto l'accordo su tutti gli aspetti.

Valga pertanto la presente quale verbale di accordo per l'esame congiunto così come previsto dal DL 17 marzo 2020 n. 18.

CARLO ALIPRANDI CARLUCCI
Il legale rappresentante dell'azienda
Via
37015 CONFEGNANO (TV)
Cod. Fisc. / Iscr. Reg. Imp. IV: 0029137026
Partita IVA: 0029137026
Unascom
Tel. 0438 23020 - Fax 0438 41000

Ministero del Lavoro

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL